

ALLEGATO "A"

STATUTO

Titolo I

Disposizioni Generali

Articolo 1 – Denominazione

E' costituita ai sensi dell'art. 36 codice civile un'associazione non riconosciuta senza fini di lucro **"Gli Argonauti - Psicoanalisi e Società"**.

L'Associazione potrà richiedere il riconoscimento della personalità giuridica.

Articolo 2 – Sede

La sede sociale de **"Gli Argonauti - Psicoanalisi e Società"** è fissata in Vicenza.

Possono essere fissate sedi nazionali, con decisione dell'Ufficio di Presidenza.

Articolo 3 –Durata

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050, successivamente prorogabile.

Articolo 4 –Finalità

L'associazione **"Gli Argonauti - Psicoanalisi e Società"** è un'associazione libera, senza scopi di lucro, ed apartitica che si ispira ai valori della Convenzione internazionale per I diritti dell'uomo e alla Costituzione Italiana promuove e sviluppa ed accresce la ricerca nel campo della psicoanalisi e della psicoterapia; creando spazi di dibattito e confronto tra scuole ed approcci che hanno come finalità il benessere della persona.

L'associazione, si propone la ricerca e l'approfondimento in campo psicoanalitico e psicoterapeutico, con rigore e senza pregiudizi o rigidità dogmatiche e istituzionali, nelle feconde intersezioni e connessioni con la filosofia e le altre discipline che si occupano della vita dell'uomo, nel solco del pensiero di Davide Lopez e della sua esplorazione di nuovi sentieri nel cammino verso la vita degna

L'associazione **"Gli Argonauti - Psicoanalisi e Società"**, promuove iniziative culturali ed eventi di formazione - convegni, tavole rotonde, seminari, supervisioni, nonché la raccolta e la divulgazione di scritti ed opere del pensiero psicoanalitico, psicoterapeutico, filosofico - e di altre discipline che cercano di comprendere il mondo della vita -, di autori italiani e stranieri, attraverso le testate, di esclusiva proprietà di Loretta Zorzi Meneguzzo, "Gli Argonauti - Psicoanalisi e Società" e il "Quaderni De Gli Argonauti", in base alla linea editoriale delle stesse, fermo restando che l'approvazione per la pubblicazione spetta esclusivamente al Comitato scientifico della associazione e al Comitato di Redazione delle stesse testate.

L'Associazione, per realizzare gli scopi primari, potrà svolgere qualunque attività direttamente connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate,

nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi associativi e con riferimento all'oggetto dell'Associazione stessa.

Titolo II Associati

Articolo 5 - Soci e Ammissione

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che non perseguono scopo lucrativo e che condividono le finalità dell'organizzazione e si impegnano a realizzarle.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta contenente le proprie generalità, la denominazione della persona giuridica rappresentata, il domicilio o la sede e l'eventuale attività che si propone di svolgere all'interno dell'Associazione.

Fanno parte dell'Associazione le seguenti categorie di soci:

- 1) - Soci ordinari;
- 2) - Soci sostenitori;
- 3) - Soci onorari.

I soci ordinari sono quelli che hanno costituito l'associazione e sottoscritto l'atto costitutivo. Versano il contributo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo e hanno diritto di voto in assemblea.

I soci sostenitori sono tutti coloro che intendono sostenere finanziariamente l'Associazione e avvalersi dei servizi forniti dalla stessa. I soci sostenitori versano il contributo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo e non hanno diritto di voto in Assemblea.

I soci onorari sono quelle persone, fisiche o giuridiche eminenti appartenenti al mondo scientifico, politico e culturale. I soci onorari sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo, non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono rivestire cariche sociali. L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione in nessun caso può essere disposta per un periodo di tempo determinato.

Articolo 6 - Diritti

Gli associati hanno diritto di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione e i soci ordinari, se maggiori d'età, possono esercitare il diritto di voto in assemblea; in particolare, essi hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per l'approvazione del bilancio.

Articolo 7 - Doveri

Gli associati sono tenuti a rispettare il presente statuto e le deliberazioni degli organi associativi.

Gli associati devono versare il contributo iniziale all'atto di ammissione e la quota associativa annuale nei tempi, modi ed entità prestabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni volontarie, per esclusione ai sensi del presente articolo ed infine nel caso di mancato versamento della quota associativa per almeno due anni.

L'associato che violi lo statuto, il regolamento o le deliberazioni assunte dagli organi sociali, ovvero tenga un comportamento che possa arrecare danno, anche non patrimoniale, all'Associazione può essere escluso dall'Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Titolo III

ORGANI

Articolo 9 - Indicazione

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- 4) il Segretario;
- 5) il Tesoriere;
- 6) il Collegio dei Revisori dei conti;
- 7) il Comitato Scientifico

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10 - Composizione dell'assemblea

L'assemblea è composta da tutti i soci ordinari. Hanno diritto di voto tutti i soci ordinari in regola con il pagamento annuale della quota di Associazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero in caso di suo impedimento, dal Segretario o, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, da altro Consigliere nominato dall'assemblea.

Articolo 11 - Compiti dell'assemblea

L'assemblea:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Vice Presidente;
- nomina il Collegio dei Revisori dei conti;
- delibera sulle modifiche allo statuto e sugli argomenti sottoposti al suo esame da parte del consiglio direttivo;
- quant'altro demandato per legge e per statuto.

Articolo 12 - Convocazione

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, presso la sede dell'Associazione ovvero in altro luogo, purché nel territorio italiano.

La convocazione è effettuata dal Presidente mediante comunicazione scritta da spedirsi al domicilio di ciascun associato, almeno venti giorni prima della data fissata per l'adunanza.

La convocazione potrà essere effettuata con qualsiasi mezzo, anche fax o posta elettronica, purché idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati l'ora, il giorno ed il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

Articolo 13 - Validità dell'assemblea

L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci ordinari ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea possono farsi rappresentare da altro socio ordinario a mezzo delega scritta, verificata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo. Ogni delegato non può rappresentare più di cinque associati.

Articolo 14 - Votazioni

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tuttavia le delibere concernenti la modifica dello statuto sono adottate con il voto favorevole dei due terzi degli associati presenti.

Articolo 15 - Verbalizzazione

Le deliberazioni assembleari devono constare da processo verbale redatto da un segretario nominato dall'Assemblea.

Il verbale deve essere sottoscritto dal segretario e dal Presidente dell'assemblea e deve essere riportato in apposito libro che può essere consultato da tutti gli aderenti. Il Consiglio Direttivo curerà la pubblicazione delle deliberazioni, nel loro testo integrale, sul sito internet dell'Associazione, eventualmente in un'area ad accesso riservato agli aderenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 16 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) membri eletti dall'assemblea e scelti esclusivamente tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per 5 (cinque) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione viene spedito a mezzo di posta elettronica certificata o lettera raccomandata, anticipata a mezzo fax o posta elettronica, al domicilio di ciascun consigliere con un preavviso di almeno dieci giorni; in caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con gli stessi mezzi da inviarsi almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito e delibera con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare al suo interno una o più commissioni con funzioni esclusivamente consultive per specifiche attività o iniziative, con compiti organizzativi o di studio, ferme restando le prerogative del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo potranno essere pubblicate in forma integrale sul sito internet dell'Associazione, eventualmente in un'area ad accesso riservato agli aderenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno comunicate, a cura del Segretario, al Coordinamento Nazionale se previsto e costituito.

Articolo 17 - Durata e funzioni

Il Consiglio Direttivo:

- elegge - salvo che all'atto della costituzione dell'Associazione - il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, scegliendoli tra i suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti;
- delibera sulle richieste di adesione all'Associazione e sull'esclusione dei soci;
- determina l'importo della quota associativa annuale;
- esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- programma l'attività dell'Associazione.

Articolo 18 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i propri membri nella seduta a tal fine convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Articolo 19 - Funzioni degli organi

Il Presidente:

- rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo;
- esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- redige e conserva i libri dell'Associazione;
- coordina l'attività dell'Associazione.

Il Segretario ha il compito di organizzare le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, di predisporre ed inviare la corrispondenza, di curare gli aspetti amministrativi della gestione dell'Associazione.

Il Tesoriere ha il compito di gestire la contabilità dell'Associazione, di riscuotere le quote associative e di provvedere ai pagamenti delle spese approvate dal Consiglio; predispone i dati per il bilancio di previsione e il consuntivo da fornire al Presidente per la redazione del rendiconto; può aprire conti correnti presso Istituti bancari e presso l'Amministrazione postale, con tutte le facoltà di deposito, girata dei titoli ed emissione di assegni.

I Revisori dei conti, qualora necessari o eletti, provvedono al controllo della contabilità sociale, nonché a verificare la consistenza di cassa e l'esistenza dei beni di proprietà sociale e possono procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

COMITATO SCIENTIFICO

Il comitato scientifico è composto da 5 (cinque) membri e durerà in carica tre anni. I Componenti del comitato scientifico vengo scelti dal Consiglio Direttivo ed ha la funzione di valutare gli scritti ,le opere ed i lavori che perverranno all'associazione.

In caso di dimissioni anche di un solo componente dello stesso Organo tutto il Comitato Scientifico decadrà e dovrà essere rinominato dal Consiglio Direttivo.

Titolo IV Risorse economiche

Articolo 20 - I beni

L'Associazione può acquistare beni mobili, immobili e mobili registrati. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Articolo 21 - Contributi

I contributi degli associati sono costituiti dalla quota di iscrizione e dalla quota associativa annuale, i cui importi sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 22 - Erogazioni, donazioni e lasciti

Le elargizioni in denaro e le donazioni effettuate da enti pubblici o privati o da persone fisiche nonché i lasciti testamentari sono accettati, su deliberazione del Consiglio Direttivo, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'ente.

Articolo 23 - Devoluzione dei beni

In caso di scioglimento dell'Associazione, a qualunque causa dovuta, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori.

Al termine della liquidazione il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, preferibilmente aventi finalità analoghe o connesse a quella di questa Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, fatta salva una diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo V Il bilancio

Articolo 24 - Bilancio consuntivo e preventivo

Il periodo sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla fine di ogni periodo sociale il Consiglio Direttivo provvederà alla redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci devono rimanere depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni anteriori alla data fissata per l'assemblea per la loro approvazione. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti. L'Associazione è tenuta alla comunicazione del bilancio, sia consuntivo che preventivo,

all'Associazione di coordinamento nazionale per le valutazioni di competenza di quest'ultima.

Gli utili o gli avanzi di gestione risultanti dal Bilancio dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività oggetto dell'Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Titolo VI

Dipendenti e collaboratori

Articolo 25 - Dipendenti

L'Associazione può assumere dipendenti nei limiti strettamente necessari al conseguimento degli scopi dell'Associazione e nelle forme ritenute più opportune.

L'assunzione viene deliberata dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari.

I dipendenti sono, ai sensi di legge, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 26 - Collaboratori

L'Associazione può avvalersi dell'opera dei collaboratori di lavoro autonomo nei limiti strettamente necessari al conseguimento degli scopi dell'Associazione e nelle forme ritenute più opportune.

Il contratto di collaborazione deve essere approvato dal Consiglio Direttivo che ne autorizza la sottoscrizione.

Titolo VII

Responsabilità

Articolo 27 - Responsabilità

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Organizzazione stessa.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Articolo 28 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile.

Loretta Zorzi Meneguzzo _____

Silvia Roberta Caldironi _____

Adriano Legacci
